2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (1) [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (2) politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900³].

Repubblica: in questo articolo è sinonimo di ordinamento giuridico statale inteso nel suo complesso.

L'impegno costituzionale di riconoscere e garantire i

diritti inviolabili dell'uomo, ridimensionati o cancellati dal precedente ordinamento fascista, viene solennemente assunto non soltanto dallo **Stato-apparato**, ma anche dallo **Stato-collettività**, comprensivo di tutti i corpi sociali intermedi e di tutti gli ordinamenti particolari che ad esso fanno capo (Martines).

Riconosce e garantisce: l'ordinamento giuridico non solo prende atto che ad esso preesistono alcuni diritti inviolabili essenziali (riconosce) anche se non espressamente menzionati dal Costitutente (es. diritto alla riservatezza, alla salubrità dell'ambiente), ma si impegna anche a salvaguardarne la titolarità e l'esercizio (garantisce) senza alcuna forma di discriminazione. In base a tale assunto non è, dunque, da considerare l'uomo in funzione dello Stato, ma lo Stato in funzione dell'uomo (Mortati).

Diritti inviolabili dell'uomo: sono al vertice di ogni Costituzione democratica e devono considerarsi **preesistenti** allo Stato, **originari**, in quanto innati nella natura umana e caratterizzanti il DNA dello Stato democratico.

Una loro qualsiasi limitazione (o modifica in senso restrittivo) costituirebbe un «sovvertimento» dell'assetto costituzionale e della democrazia.

In particolare, i diritti sono dichiarati «inviolabili» perché:

- sono irrinunciabili, inalienabili, indispensabili, intrasmissibili e imprescrittibili;
- il loro esercizio non può essere limitato dai pubblici poteri se non temporaneamente per circostanze eccezionali e nel rispetto di precise garanzie enunciate dalla Costituzione;
- sono sottratti alla revisione costituzionale, in quanto la loro evetuale soppressione o lo smantellamento dell'apparato di garanzie che li tutela

determinerebbero un sovvertimento dell'assetto democratico;

 sono riconosciuti indistintamente a tutti e, quindi, non solo ai cittadini ma anche agli stranieri, agli apolidi e persino ai clandestini, che hanno anch'essi dignità di esseri umani. Ciò spiega perchè la Costituzione utilizza in molti casi l'espressione «tutti» proprio in riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali.

Singolo: si specifica il valore costituzionale delle persone (principio personalista) in quanto viene posta in primo piano la dimensione individuale cui fa capo il patrimonio inviolabile e indefettibile dei diritti e delle libertà fondamentali.

Formazioni sociali: comunità intermedie fra Stato e individuo nelle quali si concretizza il bisogno di socialità della persona per consentire a tutti di sviluppare adeguatamente la propria personalità.

Vi rientrano, fra gli altri, la **scuola**, i **partiti**, i

sindacati, e, in primis, la **famiglia**.

Le formazioni sociali costituiscono, dunque, liberi e autonomi centri di incontro, discussione e confronto tra uomini liberi, uguali e di pari dignità caratterizzando, così, la nostra Repubblica come una **democrazia partecipativa**.

Doveri inderogabili di solidarietà: posizioni giuridiche di obbligo a contenuto solidaristico che interessano gli aspetti politici, economici e sociali della vita del Paese ai quali nessuno può sottrarsi.

Esempi sono: la difesa della Patria [v. 52], l'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche [v. 53], la fedeltà alla Repubblica [v. 54].

L'adempimento di tali doveri trasforma l'individuo (naturalmente spinto all'egoistico e prioritario appagamento dei propri bisogni individuali) in membro effettivo, partecipe e responsabile della comunità nazionale.

(1) Questa norma rappresenta una clausola generale che ha la funzione di tutelare e garantire i diritti dell'uomo, intesi come diritti naturali e valori di libertà che appartengono all'uomo come essere libero e che hanno una valenza storica, ideologica, indiscussa e consolidata sia a livello nazionale che internazionale.

Rientrano in quest'ambito anche altri diritti di identico valore che si vanno progressivamente affermando con l'evoluzione del costume sociale (es. diritto alla riservatezza, diritto all'identità sessuale etc.).

Questa elasticità fa sì che ulteriori diritti, anche se non menzionati dalla Carta, possano entrare a far parte di quel patrimonio comune di valori che caratterizza la forma Stato democratico. Tale caratteristica connota l'art. 2 come «norma a fattispecie aperta» (Barbera), in sintonia con lo spirito garantista della Costituzione che tutela i valori inviolabili della persona.

I diritti inviolabili dell'uomo oltre ad essere sanciti dalla Costituzione, «di cui rappresentano il DNA» (PICIOCCHI), formano oggetto di numerose convenzioni internazionali tutte ratificate dall'Italia. Tra essi si ricordi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, organo giudicante sovranazionale chiamato a rendere effettiva la tutela del catalogo dei diritti in essa riconosciuti.

Si noti che alle norme della CEDU è riconosciuto il valore di **norma** interposta nei giudizi di legittimità costituzionale [v. 134], per cui sia il legislatore nazionale che quello regionale non possono porsi in contrasto con le norme e i valori espressi in essa contenute.

Alla CEDU rinvia anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea del 7 dicembre 2000 (v. appendice) che codifica i diritti fondamentali a livello europeo. Tra tali diritti richiamati dalla Carta vanno menzionati il rispetto dell'integrità fisica, della salute, il diritto alla dignità umana, la libertà di pensiero e di religione, che la Costituzione italiana tutela, rispettivamente, agli artt. 32, 3, 21, 8 (v.). Ad essi, poi, la Carta aggiunge anche i cd. diritti di nuova generazione (es.: la tutela del consumatore di cui all'art. 38 v.).

Infine, con l'entrata in vigore del **Trattato di Lisbona** il 1° dicembre 2009, è stata prevista l'adesione dell'Unione europea alla **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** ed <u>è stato riconosciuto valore giuridico vincolante alla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (art. 6 TUE).</u>

Dall'esistenza di tali norme deriva una **tutela multilivello dei diritti fondamentali** che si articola: a *livello nazionale*, al *livello CEDU* e al *livello europeo* trovando rispettivamente nei *tribunali nazionali*, nella *Corte europea* e nella *Corte di Giustizia*, i *propri organi di vigilanza* e *tutela*.

(2) «Solidarietà» nella Costituzione significa non solo adempimento dei doveri imposti dallo Stato, ma più in generale connota l'agire individuale e sociale inteso come libera e spontanea espressione della socialità che caratterizza l'essere umano al di là del personale calcolo utilitaristico o delle imposizioni di un'autorità legalmente sovraordinata.

Tali doveri riguardano in primis la difesa della patria (art. 52¹) e la fedeltà alla Repubblica (54¹) il cui rispetto congiunto crea la base ideologica del «patriottismo costituzionale» che dovrebbe ispirare il libero agire di ciascun cittadino. Altri doveri riguardano il lavoro (4²), l'obbligo contributivo (23, 53),

Il principio personalista riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. L'uomo ha diritto a sviluppare la propria personalità come singono e nelle formazioni sociali. Questo diritto era in gran parte negato dal fascismo e nelle opere di Pirandello si riscontra proprio la rivendicazione delle persone ad avere una propria personalità svincolata da ruoli e da maschere che la società tende a farci assumere o indossare. La Costituzione, invece, a differenza del fascismo. vuole che ognuno sia libero di esprimersi e di formarsi nella società. Lo Stato è uno strumento a disposizione dell'uomo e non viceversa.

educare e mantenere i figli (30²).

Si ricordi, infine, che i principi sanciti dagli artt. 2 e 3 dalla Costituzione furono già solennemente sanciti nella **triade** *liberté*, *égalité*, *fraternité* proclamata a seguito della **Rivoluzione francese** (1789) e hanno costituito da quell'epoca il *fondamento* di ogni Paese democratico.

L'art. 2, in contrapposizione col totalitarismo fascista, proclama solennemente «i diritti dell'uomo e del cittadino».

In particolare, sono affermati i tre principi fondanti della Repubblica:

- il principio personalista, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo;
- il principio pluralista, che riconosce e garantisce i diritti dell'uomo anche nell'ambito delle formazioni sociali cui ognuno liberamente può scegliere di appartenere;
- il *principio solidarista*, in base al quale tutti devono adempiere i *doveri inderogabili di solidarietà*

politica, economica e sociale.

In base al **principio personalista**, al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico si colloca la **persona**, sia nella sua dimensione individuale che in quella sociale, per cui è lo «Stato chiamato ad agire in funzione della **persona**, non la persona per lo Stato» (ONIDA).

La Costituzione, cancellando ogni retaggio del passato, non considera più l'essere **umano** nella veste di **suddito** di uno Stato «onnipotente» (come accaduto sotto l'ideologia fascista), ma ne esalta la **libertà** e la **dignità**, considerate **valori umani inviolabili**.

La **persona** viene, dunque, prima dello Stato ed è collocata al centro di tutti i rapporti sociali. Sulla Repubblica ricade il dovere di attivarsi affinché le leggi dello Stato non tradiscano tali principi, che rappresentano le condizioni necessarie per il libero sviluppo dell'individuo.

La Costituzione in questo articolo ha riconosciuto anche alle **formazioni sociali** un ruolo essenziale nella crescita

dell'individuo, rendendole destinatarie degli stessi diritti dell'individuo (**principio del pluralismo sociale**).

L'ultimo comma, infine, impone ai cittadini di contribuire alla concreta attuazione dei valori supremi del sistema, partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale (artt. 52-54).

Da tale principio derivano precisi doveri imposti al singolo a vantaggio della comunità, ai quali nessuno può sottrarsi e che sono il vessillo dello «Stato sociale» che rappresenta l'evoluzione necessaria dello «Stato di diritto».

3 Tutti i cittadini (1) hanno pari dignità sociale (2) e sono eguali davanti alla legge (3), senza distinzione di sesso [29, 31, 37¹, 48¹, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 49], di condizioni personali e sociali (4) (5). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico [24³, 34, 36, 40] e sociale [30², 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all'organizzazione politica [48, 49], economica [39, 45-47] e sociale [31, 34] del Paese (6).

Cittadino: individuo appartenente a un determinato Stato che gli riconosce una serie di diritti e doveri. Tale espressione oggi indica non solo la cittadinanza nazionale, ma anche quella «europea».

Pari dignità sociale: valore costituzionale primario, che va al di là della occupazione o professione e delle condizioni socio-economiche del singolo, in virtù dell'intangibile primato all'essere umano di fronte allo Stato. Tutti, infatti, hanno il diritto di essere trattati come «persona» in ogni rapporto sociale in cui si vengono a trovare.